



VICEDIRIGENZA: un'altra conferma vittoriosa si aggiunge alla lunga lista di successi

Il Giudice di Pordenone dott. Angelo Riccio Cobucci condanna il Ministero dell'Interno: *"a regolarizzare la posizione professionale dei ricorrenti a tutti gli effetti di legge"*

La figura del vicedirigente, istituita con la legge n. 145/02, non è mai divenuta ufficialmente operativa, per l'ostilità di alcuni sindacati. Sono a tutti note le quattro leggi che prevedono, attraverso la contrattazione collettiva, tra l'altro, l'istituzione di un'apposita area separata della vice dirigenza. L'attuazione della figura in questione doveva essere individuata nel periodo contrattuale 2006-2009, ma il "tavolo contrattuale" che siglò il C.C.N.I. 2006-2009, decise di rinviare la materia delle elevate professionalità alle c.d. code contrattuali.

Questa O.S., che a quel tavolo, come tutti sanno, consegnò un'apposita piattaforma sulla vicedirigenza, ha deciso di proseguire con la via giudiziaria in sinergia con tutte quelle forze politiche che intendano, con coerenza, portare a termine le quattro leggi sulla vicedirigenza: è una questione di legalità alla quale la DIRSTAT non intende rinunciare.

E' bene ricordare che l'art. 8 l.n.15 del 2009 (*c.d. norma interpretativa*) ha subito un duro attacco anche da parte del Giudice Gaetano Di Martino, del Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 168/2009 R.Gen lav. Prev, depositata il 22 aprile 2011.

Il Magistrato dissente dai rilievi dell'Amministrazione dell'Interno che voleva trincerarsi dietro la famosa norma interpretativa per respingere il ricorso.

La portata della sentenza (del tutto rivoluzionaria) è utile per tutti coloro che hanno perso in primo grado.

La novità importante, introdotta dal giudicante ragusano, è l'abbattimento del muro costituito dall'art. 8 (*c.d. "norma interpretativa"*) che è stato usato dalle amministrazioni, nelle udienze, per impedire il riconoscimento del diritto all'inquadramento. Il magistrato ha tagliato corto: *"se è vero che fino a che perdura l'inerzia della contrattazione collettiva, resta necessariamente indeterminato il trattamento economico e lo stato giuridico da riconoscere ai vicedirigenti, pur tuttavia ciò non esclude un interesse giuridicamente rilevante al riconoscimento del diritto all'inquadramento a partire da una certa data: tale accertamento ha effetti diretti e concreti nella sfera giuridica di parte attrice, consentendole di differenziare la propria posizione, ai fini della progressione di carriera, rispetto ai dipendenti che acquisiranno lo stesso diritto a partire da un momento successivo (n.d.r. "perdita di chance") e di pretendere che, quando sarà finalmente colmato il vuoto di status giuridico ed economico della vicedirigenza, i relativi effetti retroagiscono a partire dal momento riconosciuto in sentenza. Neppure giustifica l'integrale rigetto delle domande attoree la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 8 legge 4.3.2009, n. 15.*

(prima bocciatura del giudice alla novella). *La norma – insiste il magistrato non soddisfatto – è volta a chiarire che alla mancata attuazione dei profili funzionali ed economici inerenti all'area di nuova istituzione non può sopperire una determinazione giudiziale, ribadendo che si tratta di compiti rimessi esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale; solo rispetto a tali profili funzionali ed economici può attribuirsi alla disciplina di fonte negoziale carattere costitutivo, fermo restando tuttavia che la contrattazione collettiva è tenuta a dettare una disciplina sicché il riconoscimento del semplice diritto all'inquadramento è possibile anche in mancanza di contrattazione collettiva. Solo questa interpretazione – ancora lui, a pag. 5 – è compatibile con la natura di norma di interpretazione autentica della disposizione in esame: una diversa interpretazione attribuirebbe all'art.8 legge 15 del 2009 una portata diversa, di modifica con effetto retroattivo dell'art.17-bis d.lgs n.1645/01, con possibili profili di incostituzionalità perché si verrebbe ad incidere, non solo per l'avvenire ma anche per il passato, su un diritto ormai definitivamente acquisito nella sfera giuridica dei ricorrenti. Alla luce di quanto esposto deve essere dichiarato il diritto all'inquadramento nell'area della vicedirigenza; la decorrenza di tale diritto deve essere fatta coincidere con la data di entrata in vigore del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 che rappresenta il periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 145/2002” . [Il Giudice del lavoro Gaetano Di Martino - sentenza depositata il 22 aprile 2011- Tribunale di Ragusa].*

§ § §

Le battaglie sulla vicedirigenza sono giuste: la magistratura lo conferma in varie sentenze (Bologna, Napoli, Ariano Irpino, Roma, L'Aquila e tante altre) ed anche per questo non bisogna desistere dalla lotta.